



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

ORDINANZA

n. 4 del 24-02-2017

DIVIETO DI USO DI BOMBOLETTE SPRAY SCHIUMOGENE

IL SINDACO

In qualità di autorità locale di Pubblica Sicurezza

VISTO che in occasione delle manifestazioni carnevalesche viene fatto un abuso, soprattutto da parte dei minori, di sostanze contenute in bombolette spray schiumogene che possono arrecare grave danno a persone e cose;

CONSTATATO che nelle manifestazioni carnevalesche, che in questa città è consuetudine svolgere all'aperto, spesso lo stato di euforia può provocare un uso sconsiderato di detti prodotti schiumogeni;

RITENUTO opportuno vietare l'uso di bombolette spray schiumogene per il Carnevale 2017;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 6 del D.L. 92/2008;

ORDINA

che nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni pubbliche per il carnevale 2017 sia vietato l'uso di bombolette spray schiumogene.

Che quanto disposto con la presente ordinanza abbia validità dalla data del presente atto e fino al termine del periodo del Carnevale 2017.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 50,00, da applicarsi con le modalità previste dalla legge 689/81.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di euro 50,00, da esercitarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il personale addetto all'espletamento dei compiti di Polizia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 24.02.2017

IL SINDACO
Stefano Stracci